



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Portoferraio

Ordinanza

Disciplina zona di mare antistante il relitto di Pomonte

Il Capo del Circondario Marittimo di Portoferraio:

- VISTA la Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), adottata e resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTO il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE” ed il relativo regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza n. 33 in data 15/05/2007 della scrivente Capitaneria di Porto, con la quale il relitto di Pomonte è stato individuato quale “*meta turistica e sito di interesse sportivo, scientifico, ambientale e/o archeologico*”;
- VISTA l'Ordinanza n. 32 in data 15/06/2017 della scrivente Capitaneria di Porto;
- VISTA la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 13 in data 30/04/2025 e s.m.i.;
- CONSIDERATO che il relitto della M/N *Elviscot* in località Pomonte, Comune di Campo nell'Elba è situato in posizione WGS84 Lat 42°44'36" N - Long 010°07'9" E, a circa 200 metri dalla costa prospiciente;
- TENUTO CONTO che l'elevato interesse turistico del relitto unitamente alla prossimità alla costa, genera un'intensa frequentazione dell'area da parte di bagnanti, nonché di unità da diporto e ad uso professionale, aumentando il rischio di interferenze e potenziali situazioni di pericolo per la sicurezza della balneazione e per la salvaguardia della vita umana in mare;
- RITENUTO pertanto, necessario disciplinare l'accesso all'area in parola al fine di assicurarne la fruizione in condizioni di sicurezza;
- RAVVISATA la necessità di modificare le prescrizioni contenute nella citata Ordinanza n. 32/2017 e di ricondurre integralmente la regolamentazione dell'area alla disciplina della Ordinanza di Sicurezza Balneare, con particolare riguardo all'individuazione delle zone dedicate alla balneazione;

ORDINA

Articolo Unico

1. Il tratto di costa che include le spiagge comunamente denominate “*del Relitto*” e “*dell’Ogliera*”, identificato graficamente nell’allegato alla presente Ordinanza, è da intendersi “*spiaggia*” ai fini dell’individuazione della zona di mare riservata alla balneazione, estesa, pertanto, fino ad una distanza di 200 metri.
2. Il limite della suddetta zona di mare dovrà esser segnalato secondo le modalità previste della vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.
4. L’Ordinanza n. 32/2017 richiamata in premessa, così come ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento sono da intendersi abrogate.
5. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella sezione Ordinanze del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>
6. Chiunque non osservi le disposizioni stabilite con la presente Ordinanza potrà incorrere nelle sanzioni previste dalle fonti normative richiamate in premessa.

Portoferraio, *data del protocollo*

Il Comandante
C.F. (CP) Floriana SEGRETO

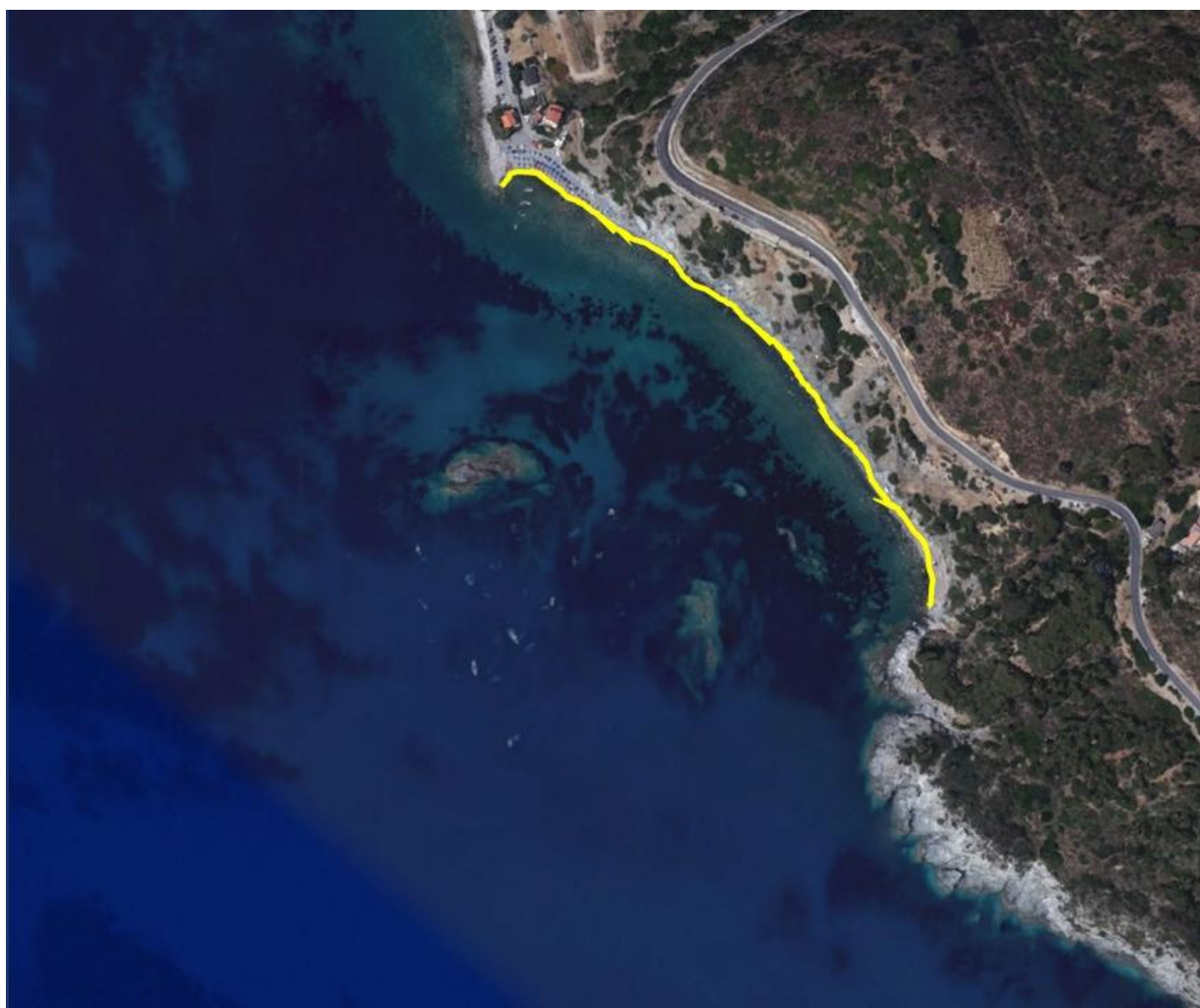
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005 n.82.)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Portoferraio

Ordinanza

Disciplina zona di mare antistante il relitto di Pomonte



Rappresentazione grafica con scopo puramente illustrativo relativa al tratto di costa che include le spiagge comunemente denominate “*del Relitto*” e “*dell’Ogliera*”